

# TIPOLOGIA DELLE CULTURE GIURIDICHE E VITA DEL DIRITTO

Alberto Febbrajo\*

RECEBIDO EM:	1°.5.2019
APROVADO EM:	30.5.2019

\* Docente a.r. di Sociologia del diritto Università di Macerata. Presidente del gruppo internazionale di lavoro su Sociologia delle costituzioni del Research Committee in Sociology of Law. Vice-Direttore della *Rivista Sociologia del diritto*. Direttore delle collane di studi sociologico-giuridici presso l'editore Giuffrè e l'editore Ashgate. E-mail: alberto.febrajo@unimc.it.

• ALBERTO FEBBRAJO

- **RIASSUNTO:** Muovendo da una definizione generale del concetto di cultura giuridica basato su diverse possibili combinazioni di norme giuridiche e di norme sociali l'autore sviluppa una tipologia dei modelli di cultura giuridica che riguarda quattro complementari aspetti della vita del diritto: la cultura giuridica *tradizionale*, che contribuisce alla stabilizzazione dell'ordinamento sulla base di tradizioni e costumi (cultura giuridica della memoria), la cultura giuridica *reattiva*, che contribuisce alla selezione di possibili sanzioni nei confronti di comportamenti devianti (cultura giuridica della difesa), la cultura giuridica *innovativa*, che assicura la compatibilità degli interventi legislativi nei diversi ambiti sociali, la cultura giuridica meramente *deduttiva*, che cerca di minimizzare i rischi di ogni procedimento giuridico (cultura giuridica della prevedibilità). Tutti questi modelli comportano specifici indirizzi di ricerca e sono correlati a corrispondenti concetti di cultura politica.
- **PAROLE-CHIAVE:** cultura giuridica; cultura politica; diritto vivente; certezza del diritto; norme sociali.

## TIPOLOGIA DA CULTURA JURÍDICA E DA VIDA DO DIREITO

- **RESUMO:** Partindo de uma definição geral do conceito de cultura jurídica baseada em diferentes combinações possíveis de normas jurídicas e normas sociais, o autor desenvolve uma tipologia de modelos de cultura jurídica que considera quatro aspectos complementares da vida do direito: a cultura jurídica tradicional, que contribui para a estabilização da ordem jurídica baseada em tradições e costumes (cultura legal da memória); a cultura legal reativa, que contribui para a seleção de possíveis sanções contra comportamentos desviantes (cultura legal de defesa); a cultura jurídica inovadora, que garante a compatibilidade de intervenções legislativas nos vários campos sociais; a cultura jurídica puramente dedutiva, que busca minimizar os riscos de qualquer procedimento legal (cultura legal de previsibilidade). Todos esses modelos envolvem tópicos específicos de pesquisa e estão relacionados aos conceitos correspondentes de cultura política.
- **PALAVRAS-CHAVE:** cultura jurídica; cultura política; direito vivo; segurança jurídica; norma social.

## A TYPOLOGY OF LEGAL CULTURE AND THE LIVING LAW

- **ABSTRACT:** Starting from a general definition of legal culture, based on the different ways legal and social norms could be combined in different contexts, the author develops a typology of models of legal culture, focusing attention on four aspects of the life of legal orders: a *traditional* legal culture that contributes to the stabilisation of the legal order on the basis of customs (legal culture of memory), a *reactive* legal culture that contributes to the selection of possible interventions against deviant behaviours (legal culture of defence), an *innovative* legal culture that contributes to the inter-systemic compatibility of new legislations (legal culture of variation) and a *deductive* legal culture that pursues the goal to minimize the risks produced by any kind of procedure (legal culture of foreseeability). All these models are connected with more or less bearable levels of uncertainty and include specific lines of research related with correspondent concepts of political cultures.
- **KEYWORDS:** legal culture; political culture; living law; certainty of law; social norms.

### 1. Introduzione

Se c'è un concetto, nella letteratura sociologico-giuridica, che svolge un ruolo strategicamente centrale ma che, proprio per la sua pervasività, non è stato ancora definito in modo soddisfacente, questo è il concetto di cultura giuridica<sup>1</sup>. Nel seguito, si cercherà di individuare alcune strategie di definizione del complesso concetto di cultura giuridica tenendo anzitutto conto della sua non riducibilità a rigide distinzioni duali, e delle sue strette connessioni con quelle norme giuridiche e sociali che veicolano i continui interscambi tra i due poli del diritto e della società.<sup>2</sup> Verranno quindi delineati alcuni modelli di cultura giuridica in grado di toccare i principali problemi della vita del di-

1 Sul carattere impressionistico che il concetto di cultura giuridica presenta e sulla pluralità degli approcci che consente per la sua indeterminatezza e centralità cfr.: Cotterrell (1997: 13-32).

2 Una delle definizioni più chiare del concetto di cultura giuridica fa riferimento all'insieme di "idee, valori, aspettative e atteggiamenti" orientati verso l'idea del diritto e la prassi delle istituzioni giuridiche cfr.: Friedman (1994: 117-31).

• ALBERTO FEBBRAJO

ritto e di riservare, in quest'ambito, un ruolo specifico alla legislazione, alla giurisprudenza e alla amministrazione, viste quale portatrici di un caratteristico atteggiamento culturale nei confronti del diritto.<sup>3</sup> Si tenderà inoltre di sottolineare il fondamentale parallelismo tra cultura giuridica e cultura politica nel quadro di un rapporto intersistemico tra diritto e politica<sup>4</sup>; infine si cercherà di delineare una visione non più stato-centrica ma trans-nazionale del diritto, visione che al momento non risulta ancora sufficientemente definita data la sua crescente apertura a condizionamenti provenienti da altri sistemi.<sup>5</sup>

## 2. Per una definizione del concetto di cultura giuridica

Il diritto è un prodotto culturale e, in quanto tale, vive attraverso il reciproco condizionamento delle immagini elaborate dai singoli attori sulla base delle loro percezioni dell'ordinamento. Le culture giuridiche sono al centro della vita del diritto. Esse possono essere considerate come un insieme di lenti, più o meno deformanti, che producono immagini del diritto in grado di circolare e di imporsi in un certo contesto sociale, oppure come degli specchi che riflettono le diverse immagini del diritto in un circuito che si autoriproduce con contenuti variabili nei diversi settori della società (Cotterrell 2006; Febbrajo 2018).

Una visione così ampia del concetto di cultura giuridica, nella quale il diritto appare come un prodotto culturale che vive condizionato da un rapporto circolare con la società e con le sue regole, finisce col coprire, più o meno esplicitamente, l'intero campo di ricerca della sociologia del diritto, generalmente definito come l'insieme delle relazioni reciproche tra diritto e società. Da qui l'importanza della cultura giuridica per ogni costruzione sociologico-giuridica che vede nell'ordine sociale il prodotto dell'ordine giuridico e nell'ordine giuridico il prodotto dell'ordine sociale.

3 Cfr., ad esempio, il libro-manifesto della disciplina in Italia, che presenta la sociologia del diritto come una sorta di coscienza critica che andrebbe sviluppata accanto allo studio del diritto positivo nelle facoltà di giurisprudenza (Treves 1987). Sul punto cfr. anche (Febbrajo 2013).

4 Tale circolarità, basata sulla premessa che solo un ordinamento giuridico ordinato o almeno ordinabile può produrre un ordine sociale, e viceversa, caratterizza ogni cultura basata sulla reciproca interdipendenza dei suoi elementi anche in assenza di un settore sociale da cui dipendano tutti gli altri.

5 In questo contesto Nelken (2004) osserva che "legal culture finds its place at the empirical level of the way law is conceived and lived rather than at the universal level of the natural law; legal culture maps the existence of different concepts of law rather than establish a general concept of law".

In questa fondamentale interazione le immagini del diritto e della società che confluiscono nelle culture giuridiche dei vari attori sociali orientati a un certo ordinamento giuridico, appaiono il motivo e il prodotto, l'*explicans* e l'*explicandum*, dell'ordine sociale e dell'ordinamento giuridico. Questa circolarità rende particolarmente difficile l'analisi delle culture giuridiche. Occorrerà infatti identificare quali siano, nelle singole situazioni, gli elementi in grado di assicurare la convergenza delle immagini del diritto rilevanti per la società come pure delle immagini della società rilevanti per il diritto, e a quali condizioni sia possibile garantire la loro costante interrelazione.

Per definire il concetto di cultura giuridica bisogna evitare distinzioni rigide e preservare quel pluralismo che consente un'applicazione del concetto adeguata alla complessità dei rapporti tra società e diritto in una società moderna. Nel seguito si procederà alla discussione di alcune questioni preliminari volte a precisare ciò che le culture giuridiche "non" sono, prima di tentare di precisare in positivo i loro possibili significati.

## 2.1 Alcune definizioni negative

Impostate in modo rigidamente dicotomico le definizioni del concetto di cultura giuridica tendono spesso a chiudersi all'interno di rigide contrapposizioni declinabili in vario modo, ma tendenzialmente incapaci di cogliere i confini flessibili richiesti dalla natura e dal campo di applicazione di tale concetto. Per riuscire a registrare la mutevole natura delle culture giuridiche cercherò di considerare brevemente tre essenziali interrogativi che consentono di evitare rigide prospettive duali.

Il primo di questi interrogativi è: cosa è *giuridico* nel concetto di cultura giuridica?

a) Per rispondere a tale questione si fa spesso uso di una classificazione, fondamentalmente duale, delle possibili connessioni tra cultura giuridica e diritto. Da un lato si parla di una cultura giuridica *interna* facendo riferimento a quanti, appartenendo ad istituzioni giuridiche, sono chiamati a contribuire direttamente al funzionamento della macchina del diritto di cui conoscono meglio di altri gli aspetti tecnici e organizzativi. D'altro lato si parla di una cultura giuridica *esterna* facendo riferimento alla cultura giuridica dei normali cittadini che vedono il diritto come un fenomeno sul quale possono intervenire solo indirettamente e di cui si limitano a conoscere vagamente i contenuti anche se sono consapevoli della sua importanza per la loro vita. Costoro, in quanto destinatari di norme giuridiche, sono portati a sviluppare una percezione del

diritto che assicuri le conoscenze minime richieste dalla esigenza di non esporsi a sanzioni e di coadiuvare, per quanto possibile, al mantenimento di regole di carattere generale che consentano una pacifica convivenza. Il modo di percepire il diritto da parte di quest'ultimo tipo di attori sarà inevitabilmente collocato a livelli di conoscenza del diritto inferiori rispetto a quello di coloro che sono ufficialmente impegnati a operare all'interno dell'ordinamento.

Peraltro tale dicotomia non coincide del tutto con quella tra una cultura giuridica colta ed elitaria ed una cultura giuridica più superficiale o di massa (Friedman 1969). Il punto di vista interno, una volta disaggregato, può comprendere magistrati e avvocati, tradizionalmente abituati a vedere il processo da angolazioni differenti se non addirittura contrapposte<sup>6</sup>, e anche figure con funzioni generalmente considerate per lo più esecutive come poliziotti, guardie carcerarie o funzionari amministrativi. Analoghe articolazioni riguardano anche l'ampia categoria della c.d. cultura giuridica esterna, se non altro perchè i semplici cittadini assumeranno atteggiamenti diversi a seconda che siano semplici destinatari di certe norme o anche loro beneficiari<sup>7</sup>. Si possono avere inoltre diverse figure intermedie che sono in grado di influenzare attraverso mezzi di comunicazione di massa non solo i rappresentanti della cultura giuridica interna, ma anche l'opinione pubblica esterna<sup>8</sup>.

Va pertanto sottolineato che la alternativa interno/esterno non decide da sola la cultura giuridica di un determinato attore. Almeno altre due variabili vanno in concreto considerate oltre alla posizione degli attori: i *criteri* di applicazione della cultura giuridica e gli *oggetti* specifici che la cultura giuridica volta a volta considera. Se un attore è interno a un certo ordinamento possono ma non devono esserlo i criteri che applica e gli oggetti di cui si occupa. Oltre al caso, totalmente omogeneo, di un attore A che, essendo interno all'ordinamento (Ai), applichi criteri formali e quindi interni (Ci) a oggetti giuridicamente rilevanti anch'essi interni (Oi), si possono avere diversi casi di commistione interno/esterno. La identificazione degli attori, dei criteri e degli oggetti possono cambiare in modo disomogeneo a seconda delle situazioni e dei processi

6 È appena il caso di ricordare le diverse correnti della magistratura italiana che hanno espresso varianti più o meno differenziate di una medesima cultura giuridica. Pionieristico sul tema E. Moriondo (1967).

7 La diversa percezione di una norma a seconda della situazione sociale del destinatario è sottolineata dalla critica realistica e psicologico-giuridica del normativismo. Cfr.: T. Geiger (1987); K. Motyka (2006).

8 In generale la capacità dei mezzi di comunicazione di massa di diffondere, o addirittura di imporre, culture presentate come virtualmente egemoni nel silenzio della maggioranza dei potenziali interessati è uno dei maggiori motivi di ispirazione della Scuola di Francoforte e di innumerevoli altri autori. Cfr.: Marcuse (1967), Chomsky and Herman (1988), Luhmann (2000).

di socializzazione che i singoli attori hanno recepito dalle istituzioni e dalla famiglia (Kaupen 1969). Si possono così avere criteri ispirati da livelli di rigore da parte di operatori e di semplici cittadini che sono indipendenti dai rispettivi ruoli. Un magistrato ideologicamente orientato può ad esempio formulare sentenze accolte con sfavore da altri magistrati come pure da semplici cittadini, e questi ultimi, per converso, possono avere idee e valutazioni tra loro profondamente diverse nei confronti della magistratura<sup>9</sup>. Solo con una certa approssimazione si può insomma parlare di una omogenea percezione del diritto da parte degli operatori interni e da parte degli utenti esterni.

Veniamo ora alla seconda domanda: cosa significa *cultura* nel concetto di cultura giuridica?

b) Se la connessione del concetto di cultura *giuridica* col diritto positivo risulta flessibile e non si presta a distinzioni rigidamente dicotomiche, lo stesso può affermarsi relativamente alla connessione del diritto col concetto, di per sé estremamente ampio, di *cultura*. A partire dalle regolarità di comportamento, descritte empiricamente, che costituiscono la base visibile per la interpretazione di una certa cultura giuridica, occorre fare ricorso, se si vuole ricostruire il contenuto di tale cultura, a indicatori diversi, quali le consuetudini che finiscono col diventare vincolanti, le reazioni con cui si suole rispondere a comportamenti devianti, gli atteggiamenti di accettazione o di rifiuto di scopi generalmente condivisi dal legislatore, le consolidate modalità di applicazione di alcune norme.

Muovendo da questo vasto panorama di indicatori, sul quale si tornerà in seguito, il sociologo del diritto può riuscire a riconoscere vari elementi rilevanti per la ricostruzione di una certa cultura giuridica. Diversamente dall'antropologo, che spesso è interessato a osservare culture diverse, il sociologo del diritto è spesso osservatore della *propria* cultura, e quindi dovrà affrontare direttamente problemi quali: Come è possibile essere al tempo stesso osservatore e osservato?<sup>10</sup> In che misura questa auto-osservazione può favorire distorsioni ideologiche?

La capacità del sociologo di osservare la propria società, o del magistrato di osservare la magistratura, solleva in effetti delicate questioni metodologiche. In generale, l'osservatore che sa troppo, essendo lui stesso parte del proprio oggetto di osservazione,

<sup>9</sup> Per queste ulteriori diversificazioni della alternativa interno/esterno cfr (Febbraio: 2006).

<sup>10</sup> L'impossibilità di recitare contemporaneamente il ruolo dell'osservatore e dell'osservato viene magistralmente rappresentata in termini letterari e psicologici da Pirandello (1976).

può preferire auto-rappresentazioni ideologiche ed irrealisticamente positive, mentre, per ragioni opposte, chi sa troppo poco è esposto a possibili errori in quanto dovrà affidarsi a rappresentazioni superficiali ed eccessivamente generiche. Si può quindi dire che la cultura giuridica, come qualunque oggetto della ricerca sociologica, offre possibilità di infiltrazioni ideologiche, ma che una adeguata capacità di osservazione e di autocritica può fornire utili strumenti correttivi. In generale, le culture giuridiche degli addetti ai lavori possono essere considerate come ipersemplicizzazioni consapevolmente provocate, come deformazioni professionali tendenti a considerare, e a far considerare, il diritto quale insieme di comandi da eseguire in modo formalmente corretto al fine di non ammettere esplicitamente margini di discrezionalità che comporterebbero pesanti responsabilità (Weber 1967). Ma si può anche avere una deformazione in senso opposto, ove il giudice assuma esplicitamente il compito di colmare lacune o di evitare conseguenze per lui aberranti svolgendo una funzione che andrebbe al di là delle proprie funzioni istituzionali e delle intenzioni del legislatore (Barcellona 1973).

In entrambi i casi, le autorappresentazioni degli attori possono spingerli a mettersi in posa, come avviene per ragioni narcisistiche con un selfie. Ma neppure la osservazione di altri ambienti o culture è immune da rischi ideologici che possono sfociare nella costruzione di stereotipi<sup>11</sup>. Coprire veri o presunti difetti o sottovalutarli fa parte dei rischi di qualunque osservazione. Occorre quindi evitare rigide contrapposizioni e definire un *continuum* di posizioni all'interno del quale si possano identificare culture giuridiche *più o meno* deformate o deformanti e, nella misura in cui l'osservatore stesso fa parte del settore sociale osservato, *più o meno* esposte a pericoli ideologici.

Giungiamo così al terzo interrogativo: A quali limiti *territoriali* può fare riferimento una cultura giuridica?

c) La più ovvia delimitazione a cui normalmente si pensa quando si parla di culture giuridiche, soprattutto se si adotta una prospettiva comparativa, è quella che si riferisce ai confini dello stato. Con ciò si segue la generale tendenza della sociologia per la quale quando si parla di società italiana, francese etc. si adottano i confini propri dello stato italiano, francese, etc. Ma se è vero che alla società francese corrisponde l'ordinamento francese, e quindi si può a ragione parlare di un ordinamento giuridico francese e di cul-

11 Gli stereotipi vengono spesso usati a proposito di culture giuridiche (ad esempio Nelken 2013: 350 caratterizza in questa chiave il rapporto dei napoletani con le norme del traffico).

ture giuridiche francesi, è anche vero che i confini degli stati sono spesso incidenti della storia e che una analisi accurata delle culture giuridiche può portare a ignorarli.<sup>12</sup>

Basti pensare alla causalità, o addirittura alla arbitrarietà, di molti dei confini nazionali per rendersi conto della loro non necessaria coincidenza con confini culturali. Vari fattori possono in tale contesto prevalere su quelli giuridico-formali. Le popolazioni che in montagna vivono l'una accanto all'altra, separate da confini nazionali determinati convenzionalmente dalla linea spartiacque, sviluppano spesso una cultura comune relativamente a questioni giuridicamente rilevanti. Gli atteggiamenti degli abitanti dei due versanti della vallata risultano quindi molto più simili tra loro di quelli degli abitanti, e anche dei giudici, che vivono nelle rispettive capitali. Può anche avvenire che gli abitanti di una isola appartenente ad un certo stato si sentano culturalmente distanti per ragioni geografiche dagli altri abitanti della stessa entità nazionale, o che certi stati si sentano culturalmente vicini ad altri per ragioni linguistiche, o che piccoli stati circondati da stati più vasti subiscano influenze di tipo politico od economico che si riflettono sulle rispettive culture giuridiche. Si richiede insomma una commistione flessibile tra prospettiva giuridica e sociologica, che non si conforma necessariamente ai confini dello stato per interpretare correttamente i confini del concetto di cultura giuridica.

## 2.2 Definizioni positive

Dopo avere indicato la necessità di superare una definizione del concetto di cultura giuridica e avere evitato alcune semplificazioni muovendo da una prospettiva giuridica (interno/esterno), sociologica (osservatore/osservato) e spaziale (dentro/fuori), occorre delineare una definizione del concetto di cultura giuridica che tenga conto della sua capacità di recepire le diverse prospettive culturali rappresentate dai due poli del diritto e della società.

Risulta pertanto essenziale, in vista di una definizione del concetto di cultura giuridica, muovere dallo studio dei rapporti tra norme sociali e norme giuridiche. Traducendo in positivo i risultati fin qui raggiunti è possibile affermare che i due poli del diritto e della società, delle norme giuridiche e di quelle sociali, possono connettersi tra loro ricorrendo a culture giuridiche intese in modo flessibile, cioè in grado di variare a seconda delle situazioni concrete e delle esigenze funzionali del diritto. La relazione

<sup>12</sup> Il problema dei "confini" del proprio apparato concettuale è uno dei problemi metodologici ricorrenti della sociologia. Cfr.: Febbrajo (2008).

tra norme sociali e norme giuridiche può insomma interpretare non solo la dinamica delle culture giuridiche, ma anche la tensione tra continuità e cambiamento che è fondamentale per la vita del diritto.

In generale si può dire che questi due tipi di norme appaiono per molti versi contrapposti. Quanto alla *fonte* le norme sociali sono anonime e appaiono prodotte dai bisogni e dagli orientamenti culturali degli individui. Esse vengono consolidate per via consuetudinaria mentre le norme giuridiche sono poste da autorità predeterminate, non sono anonime e appartengono ad un ordinamento di cui risulta possibile ricostruire con precisione la complessa architettura. Quanto alla *mutabilità* le norme sociali sono solo lentamente modificabili e fanno parte di un diritto vivente che risulta efficace in quanto storicamente radicato, mentre le norme giuridiche, in linea di principio, possono essere in ogni momento mutate sulla base di procedure prefissate<sup>13</sup>.

Nonostante ciò, le diverse norme sociali e giuridiche sono destinate a divenire tra loro complementari in innumerevoli situazioni sociologicamente e giuridicamente rilevanti; una volta collegate tra loro esse sono in grado di dar luogo a forme miste, idonee ad assicurare al diritto un' accettabile influenza sulla realtà sociale, e alla realtà sociale un' accettabile influenza sul diritto.

La possibile convergenza di norme giuridiche e norme sociali comporta una loro intersezione da cui dipende la forza del loro "impatto" nei singoli casi concreti<sup>14</sup>. Ciò riguarda non solo il livello normativo, che è loro proprio, ma anche il livello cognitivo, volto ad assicurare una reciproca interpretazione ed un reciproco riconoscimento tra diritto e società. In effetti, il diritto che intende guidare la società non può rinunciare ad apprendere dalla società e dalle sue norme. In tale dialettica le norme sociali possono ora prevalere, talaltra adeguarsi alle norme giuridiche, in un processo che comporta un loro continuo aggiustamento e quindi un loro reciproco apprendimento<sup>15</sup>.

Invero i comportamenti sono di per sé muti<sup>16</sup>, e per farli parlare andrebbero studiati muovendo da ipotesi teoriche adeguate. Il ricercatore deve ricostruire quelle im-

13 La continua variabilità è in definitiva per Luhmann il principale vantaggio funzionale della positivizzazione del diritto (Luhmann 1977). Sul punto cfr.: Febbrajo (1975: 87 ss.).

14 L' "impatto" sociale di una norma giuridica può essere considerato come la conseguenza visibile della azione di una o più culture giuridiche, cfr. da ultimo Friedman (2016).

15 La distinzione tra momento normativo e momento cognitivo nella vita del diritto è stata ripresa da due recenti definizioni che rispettivamente intendono il diritto quale "responsive law" (Nonet and Selznick 1978), o "reflexive law" (Teubner 1983).

16 Di un diritto "muto" ha parlato Sacco (1988), muovendo da una prospettiva soprattutto comparatistica e non genetica della cultura giuridica.

magini del diritto che non abbiano solo rilevanza individuale, ma siano culturalmente rilevanti per gruppi più o meno ampi di soggetti, e quindi rientrino nell'ambito, non tanto della psicologia, quanto della antropologia e della sociologia giuridica<sup>17</sup>.

Al fine di identificare volta a volta i contenuti delle culture giuridiche con strumenti empirici vengono talora utilizzati “questionari” coi quali agli stessi attori si chiede di interpretare i propri comportamenti in situazioni giuridicamente rilevanti<sup>18</sup>. Vengono anche elaborate ipotesi generali da cui risulta possibile individuare nei casi concreti quali condizionamenti le culture giuridiche siano in grado di esercitare sul diritto, e in che modo esse siano a loro volta interpretate dal diritto.

Per riuscire a individuare, muovendo dall'analisi di semplici comportamenti, le motivazioni culturali che guidano particolari tipi di attori occorre ricostruire le loro motivazioni che spesso non si connettono direttamente alle norme giuridiche, da essi non sufficientemente conosciute, ma a una generica percezione del diritto filtrata da norme sociali.

Non si entrerà qui nei dettagli metodologici di questo percorso, che da comportamenti osservabili porta a meno visibili variabili culturali generali e alla identificazione di connessioni normative utili per comprendere una certa situazione giuridica. L'attenzione si concentrerà sul complesso campo delle interazioni tra le norme giuridiche e le norme sociali, che sono in grado di regolare vari settori della vita sociale producendo riflessivamente “regolazioni di regolazioni”<sup>19</sup>.

Avendo messo in evidenza alcuni elementi del concetto di cultura giuridica, e richiamato l'attenzione sui rapporti tra norme giuridiche e norme sociali, possiamo ora individuare alcuni modelli di cultura giuridica che, sulla base dei ruoli svolti dalle norme giuridiche e dalle norme sociali, possono convergere verso: la *stabilizzazione* di modelli culturali funzionalmente omogenei, la *selezione* di possibili reazioni a minacce rappresentate da comportamenti devianti, la *variazione* delle norme giuridiche sotto la spinta di modifiche legislative, la *concretizzazione* delle norme destinate a ridurre la

17 Il contributo della antropologia giuridica allo studio delle culture giuridiche è assai rilevante. Cf. Clastres (1977); Pospisil (1971); Geertz (1973); Moore (1978); Rouland (1988).

18 Contrariamente a quanto talora si ritiene, affidarsi al metodo empirico del questionario non è consigliabile in quanto l'esperienza stessa insegna che, attraverso le risposte, gli attori tendono a presentare quella parte della loro cultura che intendono mettere in vetrina, e solo inavvertitamente possono manifestare risposte affidabili. Il questionario va strutturato sulla base di ipotesi teoriche e integrato da rilevazioni campionarie (Pitrone 2009).

19 La ricorsività delle distinzioni è uno degli strumenti metodologici più di frequente utilizzati da parte della teoria dei sistemi per evitare rigide contrapposizioni. Questo tema si colloca su un terreno interdisciplinare. Cfr. in particolare per l'analisi matematica dei confini di confini (Mandelbrot, 1977).

loro generalità ed astrattezza per essere applicate da organizzazioni burocratiche a casi concreti.

### 3. Quattro modelli di culture giuridiche

I modelli di culture giuridiche che vengono qui elencati si riferiscono a diverse esigenze funzionali e caratteristiche strutturali delle culture giuridiche. Questa loro definizione ha carattere tipico-ideale e non esclude, anzi comporta, che di fatto risultino condizionabili da diverse norme giuridiche e sociali tra loro complementari nella complessa macchina del diritto.

#### 3.1 La cultura giuridica tradizionale

Ogni ordinamento giuridico prodotto formalmente è il risultato di culture giuridiche risalenti nel tempo, che di fatto continuano a condizionare la vita dei singoli consociati con modalità non facilmente visibili né totalmente percepibili dagli stessi attori sociali. Attraverso un lento processo di trasformazione del panorama normativo, le norme giuridiche e le norme sociali preesistenti modificano gradualmente i loro contenuti in un quadro che assicura la continuità dell'ordinamento giuridico. Il diritto, inteso come ordinamento perennemente modificabile, deve insomma trovare una identità culturale nel proprio passato e nelle norme sociali. Sono proprio questi punti di riferimento che consentono di evitare, per quanto possibile, mutamenti non sopportabili del tessuto sociale e di assicurare il mantenimento di una coscienza giuridica diffusa.

La cultura giuridica tradizionale riguarda, non solo lontani periodi storici, ma quella vasta area di norme radicate nei costumi e nelle consuetudini che, anche in società avanzate, forniscono al diritto criteri interpretativi collaudati in grado di consolidare i processi di normazione. Essa mette al centro dell'attenzione le memorie storiche e il retroterra culturale che ogni ordinamento giuridico possiede e che sopravvive all'ombra di un assetto normativo, non sempre visibile, svolto nell'arco di più generazioni. Il suo principale punto di riferimento è la stabilizzazione di caratteri identitari del diritto nonostante il costante cambiamento che coinvolge inevitabilmente aspetti rilevanti dell'ordinamento.

Un filone di ricerca empirica che può contribuire a mettere in luce le modalità di funzionamento, spesso trascurate, della cultura giuridica tradizionale, è rappre-

sentato dal campo di studi che, alla ripresa degli studi sociologico-giuridici, nel secondo dopoguerra, veniva denominato *Knowledge and Opinion on Law* (KOL) (Podgorecki *et al.*, 1973; Treves, 1987: 284 ss). Esso si proponeva di precisare le connessioni dell'ordinamento giuridico vivente con norme tradizionali in grado di influenzare in modo non sempre visibile la percezione del diritto da parte dei diversi attori. Per ricostruire la cultura giuridica di questi ultimi occorre infatti tentare di individuare conoscenze e opinioni storicamente radicate nella cultura giuridica diffusa in un certo contesto sociale.

Il problema fondamentale a cui la cultura giuridica tradizionale può offrire soluzione è in tale contesto il problema della *genes* del diritto, affrontato in un'ottica rivolta alle tradizioni in quanto, se ogni ordinamento giuridico sostituisce nuove norme giuridiche a vecchie norme sociali, queste ultime vengono in qualche modo mantenute anche in ordinamenti giuridici maturi.

Attraverso norme sociali tradizionali, talora dimenticate o ignorate dal diritto statale, ma ancora vitali, la storia di ogni ordinamento giuridico si svolge in modo discontinuo, creando aree grigie nelle quali le strutture normative provenienti dal passato, sopravvivono più o meno nascostamente accanto a quelle più recenti<sup>20</sup>. Va paraltro sottolineato che anche nelle società avanzate si hanno comunità in grado di produrre proprie norme sociali che, alla pari di quelle risalenti ad un lontano passato, si avvalgono di processi comunicativi consolidati per creare, in un certo ordinamento, identità culturali al di fuori delle distinzioni giuridiche formali. Si possono così avere articolazioni culturali riferibili sia a *peer groups* basati su identità generazionali sia a minoranze basate su identità linguistiche. Esse aumentano il numero delle lenti culturali attraverso cui passa attualmente la normazione formale, e possono contribuire a rivitalizzare culture giuridiche tradizionali.

### 3.2 La cultura giuridica reattiva

Un ulteriore modello di cultura giuridica basato sulla combinazione di norme sociali e norme giuridiche riguarda il momento, fondamentale nella vita del diritto, della difesa di norme giuridiche violate da comportamenti devianti. Tali violazioni richiedono, anzi esigono, una qualche reazione formale e/o sociale per assicurare che la norma vio-

20 Esempi particolarmente significativi di tali ingorghi culturali si hanno quando tradizioni giuridiche e innovazioni di livello costituzionale si incrociano in occasione di transizioni tra giuridici diversi. Cfr. Febbrajo and Sadurski (2010).

· ALBERTO FEBBRAJO

lata conservi la sua efficacia e non diventi uno dei tanti casi di *law in the books* caduti in desuetudine. Attraverso l'opinione pubblica, che spesso si combina alla reazione dello stato e dei suoi apparati, ma talora la sostituisce sviluppando un controllo capillare più efficace (Febbrajo 2013: 89 e ss.), la cultura giuridica reattiva manifesta la propria esistenza svolgendo, a livello giuridico e/o a livello sociale, una selezione, culturalmente condizionata, delle sanzioni prescelte tra quelle possibili. Per di più, in conseguenza di culture giuridiche diffuse e indipendenti dal diritto scritto, si possono registrare diversi tipi informali di reazione da parte dell'opinione pubblica interessata.

Invero le istituzioni che gestiscono la reazione ufficiale a comportamenti devianti sarebbero tenute a seguire determinate procedure volte a ridurre sensibilmente i margini di flessibilità nella selezione delle reazioni da adottare. Ma non è infrequente che, di fronte ad uno specifico caso giudiziario, l'organo preposto alla decisione si lasci influenzare da orientamenti prevalenti nella opinione pubblica, volti a sottolineare, a seconda delle situazioni, l'opportunità di una sanzione eccezionalmente dura ed esemplare o di una sanzione estremamente lieve. E' altresì possibile immaginare che la esigenza di trovare un caprio espiatorio in processi particolarmente seguiti dalla opinione pubblica eserciti sugli apparati ufficiali una spinta a rispondere comunque ad aspettative diffuse di condanna aumentando così la probabilità di giungere a verdetti non sufficientemente documentati nei confronti degli imputati<sup>21</sup>.

Nel caso di reati che tocchino profondamente l'opinione pubblica, si possono avere pene aggiuntive o sostitutive di carattere sociale che, in certe circostanze, risultano ancora più severe delle reazioni ufficiali. Ma può anche accadere che reati ormai entrati nel costume e nella quotidianità di una certa comunità vengano avvertiti dalla opinione pubblica come tollerabili e non infamanti, e che quindi su di essi si stenda una sorta di indifferenza o di oblio più rapidamente che per altri comportamenti devianti.

Il modello della cultura giuridica reattiva muove da una prospettiva temporale che è incentrata sul presente del singolo caso, anche se richiede tempi non facilmente prefissabili data la difficoltà di raccogliere, nell'osservanza delle regole processuali, i dati necessari per riuscire ad accertare e catalogare un certo insieme di eventi in una

21 In questo caso una cultura giuridica esterna diventa interna, trasformando così norme sociali in norme giuridiche attraverso l'intervento dei media.

fattispecie giuridica rilevante<sup>22</sup>. Il confronto tra le diverse culture giuridiche in gioco, va in effetti incanalato all'interno del processo attraverso le sue varie fasi che assicurano il confronto delle parti preparando la valutazione finale del giudice. Tutto ciò crea le premesse per una legittimazione basata sull'incertezza dell'esito finale in quanto proprio questa incertezza può essere presentata come una garanzia di correttezza e imparzialità essendo capace di esporre tutte le parti ai medesimi rischi<sup>23</sup>.

In tale prospettiva il problema fondamentale sollevato dal modello di cultura giuridica reattiva appare quello della *effettività* del diritto. La cultura giuridica reattiva, attraverso la sanzione informale dell'opinione pubblica e/o quella formale degli operatori giuridici coinvolti, mostra in modo eloquente lo stato di salute della norma giuridica violata e il suo seguito reale, in prevalenza registrato dalle norme sociali ad essa collegate.

Il campo di ricerca che particolarmente si presta ad approfondire lo studio di tale modello di cultura giuridica risulta pertanto essere quello delle professioni giuridiche intese come ruoli interstiziali tra norme giuridiche e sociali<sup>24</sup>. Occorre in effetti chiedersi: A quali criteri, anche non giuridici, si rifanno le culture giuridiche che vengono chiamate in causa dagli operatori giuridici? Da questo interrogativo dipende la percezione del ruolo delle professioni giuridiche. Ma non bisogna trascurare che la stessa opinione pubblica può influenzare gli operatori giuridici chiamati ad esporsi in base alle loro funzioni. Un ulteriore tema di ricerca, che ha avuto un largo seguito e che è strettamente connesso al precedente, è quello, noto come *Access to justice* (Cappelletti: 1993; Campilongo: 2011; Henriques da Costa: 2018). In questo caso al centro dell'attenzione si trova non tanto la disponibilità da parte dell'operatore di rendere giustizia a chi è stato vittima di un comportamento deviante, e di punire chi lo ha commesso, quanto la capacità di chi intende ottenere giustizia di adire effettivamente le vie processuali e di affidarsi agli operatori competenti superando gli ostacoli culturali ed economici che ciò comporta. In tutti questi casi, oltre che della possibile esistenza di un

22 I ritardi della giustizia italiana sembrano essere una costante del nostro sistema come viene mostrato dalle stesse ricerche avviate da Treves negli anni '60 e da dati più recenti cfr. ad esempio: Atti del Convegno dell'Osservatorio Giordano dell'Amore (2009). Tale evidente disfunzione continua a ispirare proposte all'interno della cultura giuridica ufficiale senza tuttavia provocare quella interazione tra norme giuridiche e sociali in grado di mutare significativamente il fenomeno.

23 Il programma condizionale "se...allora" è una ipotesi applicabile in modi diversi verificabili solo al momento dell'esito del "gioco" del processo. Questo provoca una incertezza diffusa che senza legittimare direttamente l'esito, delegittima chi non lo accetta. Cfr.: Luhmann (1995).

24 Per questo campo di studi, tuttora estremamente vivace, cfr. il pionieristico lavoro di Abel and Lewis (1995); cfr.: anche Hammerslev (2013).

rapporto di fiducia nei confronti degli operatori, occorre tenere conto delle numerose difficoltà oggettive che il raggiungimento di una soluzione giudiziaria dei conflitti comporta. In tale contesto il processo risulta essere una sorta di *extrema ratio*. Settori consistenti della popolazione lo evitano sviluppando una cultura giuridica alternativa, che da un lato preferisce il ricorso a canali informali di soluzione dei conflitti e d'altro lato assume un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti tradizionali della reazione giudiziaria.

### 3.3 La cultura giuridica innovativa

Un terzo modello riguarda la cultura giuridica del legislatore, che può dirsi innovativa in quanto influenza i processi culturali che accompagnano la emanazione di nuove norme giuridiche. Essa richiede la revisione degli scopi perseguiti e la precisazione degli strumenti impiegati per adeguarli alla fondamentale esigenza della compatibilità tra norme giuridiche e norme sociali. La cultura giuridica innovativa si presenta pertanto come un modo di mutare l'offerta delle norme giuridiche tenendo conto della necessità di verificare la compatibilità reciproca dei diversi sistemi normativi coinvolti.

A ben vedere, il *cambiamento* del diritto è il problema fondamentale della sociologia giuridica e va affrontato in un'ottica intersistemica in quanto le variazioni legislative possono non mutare o mutare in modo imprevedibile gli equilibri esistenti in altri sistemi sociali direttamente o indirettamente interessati (Febbrajo: 2016). Vanno quindi accettati i rischi che il legislatore cercherà di ridurre mediante programmi di scopo, del tipo “se vuoi X devi fare Y”, e analisi preventive delle possibili conseguenze prodotte da innovazioni legislative<sup>25</sup>. Occorrerà in particolare tenere conto delle norme di altri sistemi che, a seconda dei casi, possono coadiuvare, frenare o scoraggiare innovazioni progettate da specifiche culture giuridiche, dato che i mutamenti culturali registrati in un certo sistema possono essere percepiti in modo non omogeneo da sistemi diversi.

Questo modello di cultura giuridica dovrebbe percepire ed eliminare il *cultural lag* (Ogburn: 1966) che talora caratterizza norme giuridiche incapaci di fronteggiare le mutate esigenze funzionali di altri sistemi. Ciò risulta possibile adeguando la legislazione vigente ad emergenti norme sociali, oppure anticipando possibili so-

<sup>25</sup> Per Luhmann (1993) il programma di scopo è tipico dei mutamenti legislativi che ridefiniscono sulla base di certi obiettivi i contenuti della cultura giuridica prevalente.

luzioni non ancora sufficientemente elaborate, ma percepite solo in settori sociali particolarmente innovativi capaci di influenzare la cultura ufficiale del legislatore<sup>26</sup>. Occorre peraltro considerare che gran parte del mutamento del diritto risulta spesso affidato al sotterraneo mutamento di norme sociali che possono riuscire a variare gli atteggiamenti nei confronti delle norme giuridiche pur lasciandole apparentemente immutate.

Anche tale tipo di cultura giuridica si basa sul presupposto che il diritto formale non è il solo fattore di mutamento normativo, e che quindi occorre seguire costantemente le innovazioni che vengono suggerite o imposte da settori non giuridici, in particolare da variabili economiche.

Per lo studio di questo modello di cultura giuridica particolarmente importante è un settore di ricerca quale quello dei *Critical Legal Studies* (CLS) (Kennedy: 1998; Mangabeira Unger: 1986). Nel quadro di un approccio critico alle fonti ufficiali del diritto, esso ha infatti tentato di verificare l'impatto sociale del diritto studiando la sua compatibilità a livello intersistemico.

### 3.4 La cultura giuridica applicativa

Il modello di cultura giuridica applicativa riguarda quella fase della vita del diritto nella quale le disposizioni normative vengono concretizzate mediante apparati amministrativi. Le norme, in tal caso, sono minuziosamente programmate e consentono ad anonimi operatori di rispondere in tempi brevi a domande redatte da semplici cittadini, mediante apposite procedure, dando comunicazione formale agli interessati dei risultati della loro applicazione che dovrebbe essere quasi del tutto automatica. Tutto ciò viene facilitato, nella cultura giuridica applicativa delle amministrazioni, dalla circostanza che le richieste vengono tradotte preventivamente dallo stesso richiedente nel linguaggio della struttura amministrativa cui ci si rivolge.

Questo modello di cultura giuridica viene per lo più attuato mediante un programma condizionale fortemente incentrato sul presente del caso e sul passato della norma ancora vigente. Esso, a differenza da quello reattivo, non richiede complesse ricostruzioni per definire l'esito finale, e presenta il duplice vantaggio di garantire la rapidità e la certezza dei risultati, e di ridurre al minimo la esposizione del processo de-

<sup>26</sup> Un esempio particolarmente significativo è rappresentato in Italia dalla c.d. legge Basaglia, del 13 maggio 1978, ispirata da uno psicologo convinto della utilità sociale della chiusura dei manicomi, tesi questa che fu recepita dal legislatore prima che ancora che si fosse formata una diffusa cultura giuridica in tal senso.

· ALBERTO FEBBRAJO

cisionale al condizionamento imprevedibile di norme sociali e di culture giuridiche eterogenee. Il procedimento amministrativo si inserisce insomma in una catena di procedimenti, che va dal procedimento legislativo a quello giudiziario, e assume il compito di collegare la norma scritta ai fatti sociali giuridicamente rilevanti in un modo anonimo e meccanico che può estendersi all'intero ordinamento al fine di soddisfare le sue enormi esigenze di concretizzazione<sup>27</sup>. Gli apparati amministrativi sembrano essere pertanto quelli più vicini al modello ideale della sussunzione propria del programma condizionale "se...allora", e tendono a neutralizzare i momenti, in qualche misura opinabili, della interpretazione e della ricostruzione di fatti ai quali è invece tipicamente esposta la cultura giuridica reattiva.

E', tuttavia, appena il caso di aggiungere che si è largamente diffuso nell'amministrazione un uso anomalo di tale tipo ideale di cultura giuridica. Pertanto proprio in quello che dovrebbe essere il luogo meno sospetto di incontrollabili inquinamenti estranei al diritto formale, si registrano frequenti infiltrazioni che portano ad utilizzare i procedimenti amministrativi in modi assai diversi da quelli previsti. Il procedimento amministrativo, se da un lato incarna meglio di qualunque altro l'ideale della prevedibilità della decisione e dovrebbe riuscire ad assicurare la più diretta connessione tra norme e prassi giuridica, d'altro lato non sembra risolvere in modo soddisfacente il problema della *efficienza* del diritto, intesa come applicazione prevedibile della norma senza sopportare oneri temporali o economici non giustificabili.

L'ambito di ricerca specifico di tale modello, dedicato allo studio della burocratizzazione, delle sue motivazioni culturali interne e delle sue ricadute esterne (Agodi *et al.*: 2001), mostra che i processi decisionali costruiti per semplificare al massimo la produzione di decisioni creano spesso una sorta di "burocrazia della burocrazia" che, sotto la copertura di una cultura giuridica apparentemente caratterizzata dall'assenza di culture giuridiche, tende a moltiplicare circuiti viziosi decisionali, inutili frammentazioni delle questioni da risolvere, eterogeneità delle risposte parziali da dare ai singoli quesiti, tendenza a ignorare quanto non si è obbligati a conoscere, diffusa disincentivazione ad assumere responsabilità anche minime, processi di valutazione riflessivi che valutano come positiva la mera presenza della valutazione,

27 In effetti, i lavori giovanili di Luhmann erano rivolti, coerentemente con la sua formazione giuridico-pubblicistica, alle più dibattute tematiche del diritto amministrativo. Sul procedimento amministrativo in particolare cfr.: Luhmann (1995).

trasferimento, nei casi dubbi, dei livelli di incertezza verso l'utenza per aumentare la certezza degli operatori-decisori<sup>28</sup>.

In definitiva queste disfunzioni hanno costruito nel tempo una sorta di caricatura dell'amministrazione in quanto la realtà amministrativa spesso non risulta sufficientemente sostenuta da una cultura giuridica orientata in modo prevedibile, e il mito della certezza del diritto tende anche in questo caso a trasformarsi, realisticamente, in una incertezza più o meno sopportabile.

Schematicamente le connessioni concettuali su cui si basano i diversi tipi ideali di cultura giuridica che si sono delineati sono le seguenti:

Cultura giuridica	Prospettiva funzionale	Riferimento principale	Dimensione temporale	Problema sociologico-giuridico
Tradizionale	Stabilizzazione	Costume	Passato	Genesi del diritto
Reattiva	Selezione	Giurisdizione	Presente	Effettività del diritto
Innovativa	Variazione	Legislazione	Futuro	Cambiamento del diritto
Applicativa	Concretizzazione	Amministrazione	Passato/Presente	Efficienza del diritto

Le culture giuridiche qui tipizzate sono attraversate da continue tensioni tra norme giuridiche e sociali. Tali tensioni variano nelle diverse situazioni determinando i contenuti delle culture giuridiche di volta in volta dominanti. Oggi a livello di culture giuridiche *tradizionali* tende a riemergere in modo esplicito la contrapposizione tra una tradizione che affonda le sue radici nell'ambito territoriale e normativo dello stato e una tradizione che preferisce rifarsi a un altro passato e ad altre radici, ricercandole nell'ambito territoriale e normativo di comunità culturali e linguistiche minori. Tale contrapposizione è simboleggiata da un lato da culture giuridiche basate su diverse forme di localismo e sulle norme sociali che si sono tradizionalmente affermate in ambito locale, e d'altro lato da culture giuridiche basate su diverse forme di statualismo e sulle norme giuridiche che si sono imposte secondo le modalità previste dallo stato.

<sup>28</sup> Un esempio in tal senso è l'uso ampio, nel diritto dell'Unione Europea, del principio di precauzione, volto a fronteggiare non già pericoli reali degli utenti ma rischi eventuali del decisore amministrativo. Cfr.: Sunstein (2010).

Analogamente, a livello di culture giuridiche *reattive* tende periodicamente a riemergere la contrapposizione tra una reazione che, in presenza di determinati comportamenti devianti, mira a difendere i soggetti dagli apparati istituzionali ricorrendo soprattutto a norme sociali, e una reazione che mira invece a sostenere gli apparati giudiziari nei confronti di coloro che vengono ufficialmente etichettati come devianti sulla base di norme giuridiche. Tale contrapposizione è simboleggiata da un lato da culture giuridiche basate su forme diverse di garantismo e d'altro lato da culture giuridiche basate su forme diverse di giustizialismo.

A livello di culture giuridiche *innovative* tende periodicamente a riemergere la contrapposizione tra una innovazione basata sulla definizione di pochi scopi da perseguire in futuro con larga possibilità di adattamento alle norme prodotte nei vari ambiti sociali, e una innovazione orientata alla realizzazione di programmi puntualmente precisati nei contenuti e nei tempi, e quindi destinati a far prevalere le norme giuridiche prodotte dal legislatore su eventuali resistenze manifestate da orientamenti normativi diffusi nei settori sociali interessati. Tale contrapposizione è simboleggiata da un lato da culture giuridiche basate su forme diverse di liberalismo autoregolativo e d'altro lato da culture giuridiche basate su forme diverse di dirigismo.

Infine, a livello di culture giuridiche *applicative*, tende periodicamente a riemergere la contrapposizione tra un'applicazione basata sull'adattamento della fattispecie amministrativa alla situazione concreta, e quindi sulla capacità di norme sociali già consolidate di influenzare la decisione finale, e un'applicazione basata sull'adattamento della situazione concreta alla fattispecie amministrativa, e quindi sulla capacità di norme giuridiche già in vigore di condizionare la decisione del procedimento amministrativo. I confini di tale contrapposizione sono simboleggiati da un lato da culture giuridiche basate su forme aperte di sillogismo e su programmazioni condizionali non burocratiche, vale a dire non indifferenti agli orientamenti degli utenti, e d'altro lato da culture giuridiche basate su forme chiuse di sillogismo e su programmazioni condizionali burocratiche, vale a dire indifferenti agli orientamenti degli utenti.

Questi campi di tensione tra norme sociali e norme giuridiche, pur alternandosi incessantemente, non riproducono le stesse situazioni in quanto i tipi di culture giuridiche che volta a volta risultano prevalenti sono diversi nei diversi contesti. Ovviamente le norme sociali che influenzano più da vicino le varie forme di cultura giuridica sono le norme politiche.

## 4. Cultura giuridica e cultura politica

Si è cercato fin qui di tipizzare la faticosa e instabile costruzione di culture giuridiche in un'ottica pluralistica che tiene conto, da un lato delle più importanti fasi della vita del diritto (costume, giurisdizione, legislazione, amministrazione) e dall'altro delle essenziali fasi del funzionamento di ogni sistema (stabilizzazione, selezione, variazione, concretizzazione).

Le modalità tipiche della cultura giuridica che si sono indicate si basano sulle ipotesi, tra loro connesse: a) che le diverse fasi della vita del diritto non sono in grado di attuare in modo univoco i principali modelli di cultura giuridica; b) che i contenuti di tali modelli dipendono da combinazioni variabili di norme giuridiche e sociali e dai loro rapporti di forza nelle singole situazioni concrete; c) che il diritto quale parte della società riproduce al suo interno esigenze funzionali complesse condizionate da altri sistemi sociali. Una esigenza di variazione sostenuta dalla cultura giuridica prevalente in un certo ambito sociale può, ad esempio, dar luogo a diversi interventi legislativi, indirizzi giurisprudenziali o procedimenti amministrativi che non possono ignorare i rapporti tra diritto e altri sistemi sociali, in particolare tra diritto e politica. Il sistema politico sembra in effetti richiedere un insieme di culture giuridiche e politiche, in grado di sostenere il contributo che esso può dare, in un'ottica intersistemica, alla legittimazione dell'ordinamento giuridico. In particolare, occorre considerare che le combinazioni tra culture giuridiche e politiche sono strettamente connesse alla dialettica tra norme giuridiche e sociali. Possono essere quindi indicati alcuni possibili parallelismi tra i modelli tipico-ideali di cultura giuridica che si sono qui presentati e analoghi modelli di cultura politica.

Si può osservare, quanto alla cultura giuridica "tradizionale", che il riferimento ad una comunità nella quale vengano rafforzate le radici normative identitarie, trovi un'importante analogia nelle comunità politiche rappresentate dai partiti e dai movimenti, anch'essi in grado di produrre forti riferimenti identitari agli attori politici; quanto alla cultura giuridica "reattiva", che tende a regolare i propri strumenti per risolvere eventuali conflitti, è possibile trovare un parallelismo nei procedimenti elettorali che offrono alla politica una struttura adeguata a legittimare i propri risultati e a riflettere gli orientamenti dell'opinione pubblica; quanto alla cultura giuridica "innovativa" va notato che la sua dipendenza da interventi legislativi orientati a certi scopi trova un

· ALBERTO FEBBRAJO

evidente parallelismo nei programmi politici che vengono periodicamente elaborati per poter delineare i risultati che si intendono conseguire attraverso una certa azione politica; quanto infine alla cultura giuridica “applicativa”, che punta alla concretizzazione pressoché automatica di norme vigenti, può osservarsi che anche a livello politico una cultura della attuazione risulta indispensabile per dare affidabilità ai programmi politici come a quelli legislativi, utilizzando in entrambi i casi i medesimi apparati amministrativi<sup>29</sup>.

Un rilevante punto di incrocio tra cultura giuridica e cultura politica, ed allo stesso tempo un prezioso indicatore dei rapporti tra sistema giuridico e sistema politico, è il concetto di “partecipazione”. Tale concetto, pur assumendo una valenza prevalentemente politica, presenta, in una ricostruzione della dinamica delle culture giuridiche, anche una rilevanza giuridica e sociologica. Di partecipazione si può parlare, seguendo le distinzioni precedenti, nel senso di una partecipazione *identitaria* se si tratta di manifestare il proprio senso di appartenenza ad una collettività o ad una istituzione politica, di una partecipazione *competitiva*, se si tratta di manifestare in un processo giuridico o elettorale il proprio sostegno ad una certa “parte”; di una partecipazione *reformista*, se si tratta di porsi determinati obiettivi da raggiungere; di una partecipazione *burocratica* se si tratta di fornire agli apparati amministrativi l’*input* necessario a concretizzare determinate decisioni giuridicamente e politicamente rilevanti; infine, in una prospettiva globale, si può parlare anche di una partecipazione *messianica* se si tratta di manifestare il sostegno di cause che presentano una pluralità di profili giuridici e politici capaci di superare l’orizzonte dei singoli stati, come quelli connessi ai problemi dell’ambiente.

Una legittimazione del diritto “nuovo”, destinato a prevalere in quanto tale sul diritto “vecchio”, se non altro per la sua capacità di mettere meglio a fuoco l’orizzonte della percezione del futuro, comporta una sempre più stretta connessione tra sistema giuridico e sistema politico. In tale prospettiva, il reciproco riferimento delle norme giu-

29 In tale contesto è appena il caso di rilevare che esigenze di concretezza e di omogeneità possono giustificare la prevalenza di quella “strategia della precisione” praticata soprattutto dagli apparati amministrativi dell’Unione Europea per mettere al riparo indicazioni normative generali da incontrollabili mutamenti di senso provocati da applicazioni a livello locale. Amplessima è infatti la casistica di norme orientate a criteri meramente quantitativi nella attività di normazione della UE. Molte di tali norme sono divenute proverbiali esempi di “idiozia amministrativa” nel senso che antepongono la precisione del dettato alla sua pratica applicabilità. A ben vedere, tuttavia, tali norme appaiono giustificate dalla esigenza di precludere interpretazioni troppo elastiche suggerite dalle diverse culture nazionali, soprattutto quando si tratta di attività, come ad esempio la pesca o l’agricoltura, in cui la loro attuazione appare problematica e coinvolge interessi contrapposti.

ridiche alle norme sociali, che caratterizza i contenuti dei modelli di cultura giuridica precedentemente indicati, richiede in qualche modo l'avallo del sistema politico. Senza tale sostegno il sistema giuridico vedrebbe infatti la propria legittimazione dipendere solo da se stesso, in una visione autoreferenziale che appare oggi sempre meno sostenibile. Se da un lato si può giustificare il ricorso al diritto per giustificare il diritto, come propongono il giusnaturalismo e il giuspositivismo, d'altro lato si richiede ormai al diritto una legittimazione prodotta da una apertura funzionale intersistemica, anzitutto verso la politica.

In queste aperture funzionali il limite da non superare dovrebbe essere rappresentato, a livello di diritto scritto e di cultura giuridica diffusa, dalla costituzione (Febbrajo: 2008b; Schwartz G., Guerra T.: 2018). Questa attribuisce operativamente alla corte costituzionale il ruolo, non solo di organo giudiziario di per sé vincolato dalla esigenza di interpretare fedelmente il testo della costituzione, ma anche, implicitamente, il ruolo di organo politico con ampi margini interpretativi. La trattazione luhmanniana ci ricorda che i parallelismi tra cultura giuridica e cultura politica possono coinvolgere “accoppiamenti strutturali” (*strukturelle Kopplungen*) che collegano stabilmente il sistema giuridico al sistema politico proprio attraverso la costituzione. La sua lettura andrà quindi affidata ad una cultura che sia giuridica ma anche politica (Febbrajo and Harste: 2013). In tale quadro, la corte costituzionale risulta non solo un organo giudiziario ma anche un organo politico chiamato ad assicurare una delicata operazione di bilanciamento tra le culture giuridiche e quelle politiche essendo il più giuridico degli organi politici e al tempo stesso il più politico degli organi giudiziari (Luhmann: 1993, sul punto cfr.: Febbrajo: (1975: 161 e ss.). Questo compito, se si intende l'aggettivo politico non nel senso di riferimento alla politica dei partiti ma nel senso di riferimento alla politica *tout court*, appare fondamentale per uscire dagli schematismi di un orizzonte monosistemico e per dare al tema della cultura giuridica un sostegno adeguato alle sue effettive funzioni<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> La connessione diritto/politica a livello costituzionale risulta più evidente in paesi come gli Stati Uniti dove i giudici della Corte Suprema vengono nominati sulla base della conformità dei loro orientamenti a quelli del presidente in carica e dove, a differenza da quanto avviene in Italia, è formalizzata una *dissenting opinion* che sottolinea apertamente la non neutralità delle decisioni. Cfr.: Febbrajo (2017).

## 5. Osservazione conclusive

Uno dei problemi ancora irrisolti della scienza giuridica tradizionale è, come noto, la perdita di centralità dello stato nella formazione e nella percezione del diritto<sup>31</sup>. Il generale spostamento del baricentro dell'ordinamento da una consolidata gerarchia nazionale ad una emergente eterarchia transnazionale è accompagnato da una crescente influenza di fonti normative extrastatali e da un "dialogo" transnazionale, soprattutto a livello giurisprudenziale, condotto secondo criteri difficilmente codificabili, ma proprio per questo capace di produrre rilevanti conseguenze sui diversi modelli di cultura giuridica relativi ai singoli stati coinvolti (Maduro: 2003, Neves: 2013).

La comunicazione a livello globale tende ormai a sostituire la più limitata circolazione di informazioni della società nazionale, e questo comporta, in prospettiva temporale, la crescente rilevanza di un iperpresente, collegato ad un appannamento della memoria storica come pure ad una rinuncia a progetti futuri di lungo termine.

In questo contesto acquistano particolare importanza i più astratti dei possibili punti di riferimento di una cultura giuridica: i valori. Essi si prestano alle più diverse interpretazioni, e quindi possono facilitare la combinazione di modelli eterogenei di cultura giuridica in un mondo globale. Il più frequente terreno sul quale l'emergente modello di cultura giuridica globale attira una vasta attenzione, nonostante l'insufficiente precisione delle sue strutture, dei suoi criteri e dei suoi oggetti, è il campo dei diritti umani. All'interno di tale campo di studi la cultura giuridica tradizionale dei paesi occidentali si trova a proprio agio nella misura in cui l'ambiguità dei fini da perseguire, preconditione della loro pretesa universalità, non li ponga di fronte alla contraddittorietà delle loro interpretazioni<sup>32</sup>. Sull'onda di notizie scioccanti diffuse istantaneamente a livello globale è possibile, a seconda dei punti di vista e delle esigenze retoriche del momento, considerare alcune guerre giustificate o non giustificate, alcune rivolte e annessioni territoriali buone o cattive, alcuni sistemi economici, politici e giuridici equi o iniqui. In particolare, nel corso del tempo, la stabilità politica, che di per sé ha un

31 È appena il caso di notare il capovolgimento di prospettiva che ciò comporta per un'antropologia giuridica, dapprima portata a ritenere lo stato, col suo diritto, artificiale limitatore di una società vista come espressione di spontaneità, e ora portata a considerare lo stato l'ultimo difensore della società nazionale vista come baluardo di una omologazione globale.

32 Luhmann (1987) parla al proposito di "Zivilreligion". Lo stesso autore tenta di mostrare che nelle loro interpretazioni più meditate i diritti fondamentali sono in tanto perseguibili in quanto compatibili con le esigenze funzionali della società cui si riferiscono (Luhmann: 2002; Stamford da Silva: 2016).

valore positivo, può essere considerata negativamente quale anticamera del totalitarismo da molte democrazie che giungono a imporre ricambi obbligatori nei posti chiave del sistema; il benessere economico, che di per sé ha un valore positivo, può essere considerato negativamente quando è concentrato in poche mani e tale concentrazione richiede drastiche manovre redistributive; la giustizia, che di per sé è il valore massimo del sistema giuridico, può essere considerata negativamente se viene perseguita attraverso una tale relativizzazione della *rule of law* da costituire una minaccia al principio generale di legalità.

I valori di riferimento dei vari sistemi possono inoltre perdere la loro positività in un contesto intersistemico. Guardando ai loro reciproci rapporti in diversi paesi si può verificare così: che il positivo benessere economico appare talora meglio difeso da un sistema politico con bassi livelli di democrazia e alti livelli di stabilità; che un elevato livello di benessere può essere accompagnato da un basso livello di legalità e da un alto livello di corruzione; che un elevato livello di legalità può essere accompagnato da un basso livello di benessere e da una generale arretratezza dello sviluppo della economia. In altri termini, la evoluzione del sistema-società produce, al suo interno, diversificate ma correlate trasformazioni dei singoli sistemi funzionali.

Va peraltro rilevato che il livello di percezione degli spostamenti valutativi mediati da una cultura giuridica globale tende a coinvolgere l'opinione pubblica, e viene rielaborato dagli addetti ai lavori, impegnati a fare assorbire gli elementi di novità dell'attuale situazione culturale post-statuale e le sue possibili conseguenze sulla reale percezione del diritto<sup>33</sup>. Quella che si suole chiamare "crisi dello stato", potrebbe essere così paragonata all'inserimento, nella rappresentazione tradizionale del diritto, di un banco di nuvole che oscurano il sole/stato senza lasciare prevedere sviluppi di medio/lungo termine che lo facciano tornare a brillare<sup>34</sup>.

Tale crisi sembra ormai coinvolgere, sia pure con modalità diverse, gli stessi cardini fondamentali dello stato. Il concetto di "popolo", indipendentemente dagli attuali processi migratori, tende a trasformarsi in un insieme di soggetti non più tenuti insieme da un'omogenea cultura giuridica identitaria. Correlativamente il "territorio" non rappresenta più l'incontestato campo di applicazione delle norme di un ordinamento giuridico statale, come poteva avvenire quando i principali beni di riferimento erano

<sup>33</sup> Nella sociologia del diritto italiana il tema della globalizzazione è stato ampiamente trattato da Ferrarese (2000).

<sup>34</sup> La letteratura internazionale sul tema della crisi dello stato è amplissima. In Italia non sono mancate importanti riflessioni sociologiche da parte di giuristi cfr.: Irto (2005).

materiali e risultavano inequivocabilmente ancorati ad un ambito spazialmente definito, ma diventa sempre più sede di attività transnazionali, non più controllabili né localizzabili dal punto di vista giuridico in quanto riferibili ad attività o ad entità giuridico-amministrative che trovano la loro sede in ordinamenti giuridici diversi, talora dotati di propri statuti quasi-costituzionali (Teubner: 2012).

La trasformazione raggiunge livelli paradossali allorché si parla di una “sovranità limitata”, imposta dall'esterno proprio ai più elevati livelli statuali che avrebbero bisogno di una maggiore mobilità delle decisioni politiche<sup>35</sup>. Una posizione subordinata in ambito transnazionale risulta formalmente giustificabile, nel caso dell'Unione Europea, dai ristretti margini di discrezionalità imposti agli stati membri dalla interpretazione degli accordi internazionali su cui si basa. Essa tuttavia sembra di fatto avvenire in un'ottica più o meno manifestamente oligarchica, mostrando così in generale la difficoltà che: a) un insieme di stati democratici riesca a riflettere nella sua organizzazione complessiva la democrazia interna dei singoli stati membri; b) che il maggiore benessere economico eventualmente conseguito a livello complessivo possa essere redistribuito sulla base di qualche principio di solidarietà tra i vari stati che la compongono (Febbrajo: 2009).

Questi problemi intersistemici e transnazionali comportano insomma tensioni che suggeriscono l'abbandono di concezioni consolidate del diritto e dello stato, ma anche dell'economia<sup>36</sup>. Tutto ciò ha finora comportato una situazione di temporaneo disordine delle narrazioni in vista di un nuovo ordine di cui non si hanno ancora le chiavi interpretative. Esse dovranno essere ricavate da una sorta di meta-cultura delle culture giuridiche e politiche, ma anche economiche, che sia consapevole delle norme sociali in gioco e sia dotata di sempre maggiore sensibilità per le connessioni intersistemiche e transnazionali.

In effetti non sono solo i rapporti tra diritto e politica a risultare decisivi in una situazione in cui il ruolo dello stato appare fortemente ridimensionato. Connessioni funzionali della politica nei confronti di altri sistemi sono sempre più evidenti, so-

35 Democrazia è per Luhmann (2014) uno strumento che presenta il vantaggio formale di non cancellare definitivamente le possibilità di decisione che vengono di volta in volta semplicemente accantonate ma non eliminate in vista di possibili cambiamenti di maggioranze. Sulla inadeguatezza della democrazia a mantenere le proprie promesse si registra una vasta letteratura. Cfr.: Crouch (2005); de Sousa Santos (2016); Cassese (2017).

36 Tende in effetti a riemergere, in un quadro diverso, la visione delle zone di influenza riferibili a pochi stati più stati di altri, che ha trovato per secoli larga diffusione a livello globale, e che oggi all'interno dell'Unione Europea tende a legittimare una guerra commerciale non dichiarata e quindi senza possibilità di tregua (Febbrajo: 2009: 91; 2017: 83).

prattutto in relazione ai rapporti tra politica ed economia. Tutto questo aumenta la contingenza e la problematicità della cosiddetta “certezza del diritto” fortemente ridimensionata dai limiti della stessa cultura giuridica applicativa che dovrebbe difenderla. In generale aumentano i gradi di rischiosità delle decisioni da prendere, soprattutto di quelle che si basano apparentemente solo su conoscenze giuridiche, ma rinviano a variabili economiche complesse al di fuori del controllo dei singoli stati (Febbrajo: 2011). Parallelamente, lo stesso ricorso al sistema “scienza” appare sempre più incerto in presenza di una esasperata parcellizzazione dei saperi e in assenza, anche in ambito scientifico, di schemi autoritativi affidabili<sup>37</sup>.

Ogni decisione giuridica risulta così percepita, non già come la conclusione di un limitato processo di ponderazione di motivi differenti, ma come il primo atto di un incontrollabile percorso di produzione di effetti sempre più frammentati. Invece che di funzioni manifeste o latenti si può quindi parlare, anche per il sistema giuridico, di pericoli più o meno latenti e improbabili che si affiancano a rischi più o meno manifesti e calcolabili dipendenti da combinazioni di fattori sociali diversi<sup>38</sup>.

La conseguenza implicita di questa situazione, che non manca di riflettersi sulle culture giuridiche, politiche ed anche economiche prevalenti, sembra essere l'emersione di una cultura in grado di sopportare la ignoranza delle conseguenze, e quindi di convivere con livelli di incertezza sempre più elevati. Di fronte a problemi apertamente e dichiaratamente insolubili si va legittimando una sorta di “sapere del non sapere”, che affianca a un sapere giuridico e politico ritenuto in grado di risolvere il problema del “come” e “cosa” decidere”, un non sufficiente sapere genericamente sociologico relativo agli “effetti” di medio o lungo periodo della singola decisione. Si accresce così il bisogno di certezze solo temporanee e limitate, destinate ad essere modificate rapidamente dalla percezione di nuove conseguenze non solo giuridiche e politiche, ma anche economiche.

In generale, la strategia degli accoppiamenti strutturali, visti come strumenti che tutelano l'identità di sistemi tra loro funzionalmente collegati, dovrebbe consentire una maggiore circolazione delle immagini prodotte dalle lenti culturali con cui i sistemi percepiscono se stessi e gli altri sistemi. In effetti, la situazione attuale suggerisce che si tenga sempre più conto, per ricostruire a livello macrosociologico le innumere-

37 Questo ormai è visibile anche nell'ambito della valutazione giuridica e politica dei risultati conseguiti dalle scienze dure, come nella *vexata quaestio* del riscaldamento globale.

38 In tale prospettiva, mentre il pericolo non è percepito in quanto tale, il rischio può essere calcolato (Luhmann: 1996).

· ALBERTO FEBBRAJO

voli connessioni tra culture giuridiche e altre culture, di un quadro teorico di riferimento basato non tanto su una logica delle differenziazioni quanto su una logica delle connessioni funzionali.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV. *La crisi della giustizia civile in Italia. Che fare?* Atti del Convegno dell'Osservatorio Giordano dell'Amore. Milano: Giuffrè, 2009.

ABEL, R.; LEWIS, P. S. C. (eds.). *Lawyers in society. An overview*. Berkeley California: University of California Press, 1995.

AGODIM, C.; CONSOLI, M. T.; PENNISI, C.; Scuderi, M. (eds.). *Il diritto delle burocrazie. Il welfare di cui non si parla*. Milano: Giuffrè, 2011.

CAMPILONGO C. F. *O Direito na sociedade complexa*. São Paulo: Saraiva, 2011.

CAPPELLETTI, M. Alternative dispute resolution processes within the framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement. *The Modern Law Review*, 56, p. 282 e ss, 1993.

CASSESE, S. *La democrazia e i suoi limiti*. Milano: Mondadori, 2017.

CHOMSKY, N.; HERMAN E. Manufacturing consent: the political economy of the mass media (New York: Pantheon) Clastres, P. (1977), *Society against the State*. Oxford: Basil Blackwell, 1988.

COTTERRELL, R. The concept of legal culture. In: NELKEN, D. (ed.), *Comparing legal cultures*. Aldershot: Dartmouth, p. 13-32, 2006.

COTTERRELL, R. *Law, culture and society. Legal ideas in the mirror of social theory*. London-New York: Routledge, 2006.

CROUCH, C. *Post-democracy*. Cambridge: Polity Press, 2005.

FEBBRAJO, A. *Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell'opera di Niklas Luhmann*. Milano: Giuffrè, 1975.

FEBBRAJO, A. Cultura giuridica. Contenuto e funzioni di un concetto. In: FEBBRAJO, A.; LA SPINA, A.; RAITERI, M. (eds.). *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*. Milano: Giuffrè, 2006.

FEBBRAJO, A. Il concetto di 'confine' nella tradizione sociologica. In: GARGANO, A.; GRÜNING, H. G. (eds.). *Grenzen und Grenzräume in der deutschen Sprache und Literatur*. Macerata: EUM, pp. 27-61, 2008a.

FEBBRAJO, A. Costituzione e cultura giuridica. In: MONGARDINI, C. (ed.), *Il senso delle Costituzioni*. Roma: Bulzoni, pp. 141-168, 2008b.

FEBBRAJO, A. Europa come 'idea' e 'progetto' o come 'retorica' o 'processo'? Verso un nuovo modello di transizione. In: MONGARDINI, C. (ed.). *L'Europa come idea e come progetto*. Roma: Bulzoni, pp. 91-114, 2009.

FEBBRAJO, A.; SADURSKI, W. *Central and Eastern Europe after transition. Towards a new socio-legal semantics*. Farnham: Ashgate, 2010.

FEBBRAJO, A. The failure of regulatory institutions - A conceptual framework. In: KJAER P. F.; TEUBNER, G.; FEBBRAJO, A. (eds.). *The financial crisis in constitutional perspective. The dark side of functional differentiation*. Oxford-Portland: Hart, pp. 269-302, 2011.

FEBBRAJO, A. *Sociologia del diritto. Concetti e problemi*. Bologna: Il Mulino, 2013.

FEBBRAJO, A. Come regolare il futuro della società. L'eterna sfida del diritto. In: CORBISIERO, F.; RUSPINI, E. (eds.). *Sociologia del futuro*. Cedam - Wolters Kluwer, p. 103 ss., 2016.

FEBBRAJO, A. Constitutionalism and legal pluralism. In: FEBBRAJO, A.; CORSI, G. (eds.). *Sociology of Constitutions. A paradoxical perspective*. London-New York: Routledge, 2 ed., 2017.

FEBBRAJO, A. (ed.). *Law, legal culture and society. Mirrored identities of the legal order*. London-New York: Routledge, 2019.

FEBBRAJO, A.; HARSTE, G. (eds.). *Law and intersystemic communication. Understanding 'structural coupling'*. Farnham: Ashgate, 2013.

FERRARESE, M. R. (2000). *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*. Bologna: Il Mulino, 2000.

FRIEDMAN, L. M. *Impact. How law affects behavior*. London: Harvard University Press, 2016.

FRIEDMAN, L. M. Legal culture and social development. *Law and Society Review*, 4, pp. 29-44. Stanford Law School, 1969.

FRIEDMAN, L. M. Is there a modern legal culture? *Ratio Juris*, v. 7, pp. 117-31, 1997.

GEERTZ, C. *The interpretation of cultures. Selected essays*. New York: Basic Books, 1973.

GEIGER, Th. *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*. Berlin: Duncker & Humblot, 1987.

HAMMERSLEV, O. Studies of the legal profession. In: BANAKAR, R.; TRAVERS, M. (eds.). *Law and social theory*. Oxford-Portland: Hart, pp. 325 ss, 2013.

HENRIQUES da C. S. Acesso à Justiça: promessa ou realidade? Uma análise do litígio sobre creche e pré-escola no município de São Paulo. In: FEBBRAJO, A.; LIMA, F. de R. S.; PUGLIESI, M. *Sociologia do Direito. Teoria e Praxis*. Curitiba: Juruá, pp. 151 ss, 2018.

IRTI, N. *Nichilismo giuridico*. Bari-Roma: Laterza, 2005.

KAUPEN, W. *Die Hüter von Recht und Ordnung, Die soziale Herkunft, Erziehung und Ausbildung der deutschen Juristen. Eine soziologische Analyse*. Neuwied-Berlin: Luchterhand, 1969.

KENNEDY, K. D. Law-and-economics from the perspective of critical legal studies. In: NEWMAN, P. (ed.). *The new Palgrave Dictionary of Economics and Law*. Edinburgh: Macmillan, pp. 465- 474, 1998.

LIMA, F. R. S. *Sociologia do Direito - O direito e o processo à luz da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann*. Curitiba: Juruá, 2012.

LUHMANN, N. *Sociologia del diritto*. Bari-Roma: Laterza, 1977.

LUHMANN, N. Grundwerte als Zivilreligion. *Archivio di Filosofia*, ed. 46, p. 51-71, 1987.

LUHMANN, N. *Das Recht der Gesellschaft*. Frankfurt a.M.; Suhrkamp, 1993.

· ALBERTO FEBBRAJO

- LUHMANN, N. *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*. Milano: Giuffrè, 1995.
- LUHMANN, N. *Sociologia del rischio*. Milano: Bruno Mondadori, 1996.
- LUHMANN, N. *The reality of the mass media*. Stanford: Stanford University Press, 2000.
- LUHMANN, N. *Diritti fondamentali come istituzione*. Bari: Dedalo, 2002.
- LUHMANN, N. *Democrazia e partiti. Il vertice scisso*. Milano: Mimesi, 2014.
- MADURO, M. P. Contrapunctual Law: Europe's constitutional pluralism in action. In: WALKER, N. (ed.). *Sovereignty in transition*. Oxford: Hart Publishing, p. 501-537, 2003.
- MANDELBROT, B. B. *The fractal geometry of nature*. New York: Freeman, 1977.
- MANGABEIRA, U. R. *The critical legal studies movement*. London: Harvard University Press, 1986.
- MARCUSE, H. *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*. Torino: Einaudi, 1967.
- MOORE, S. F. *Law as process. An anthropological approach*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- MORIONDO, E. *L'ideologia della magistratura italiana*. Bari-Roma: Laterza, 1967.
- MOSCONI, G. *Dentro il carcere, oltre la pena*. Padova: Cedam, 1999.
- MOTYKA, K. *Law and Sociology: The Petrażyckian perspective*. In: FREEMAN, M. (ed.). *Law and Sociology. Current legal issues*. Oxford: Oxford University Press, pp. 119-140, 2006.
- NELKEN, D. Comparative sociology of law. In: BANAKAR, R.; TRAVERS, M. (eds.), *Law and social theory*. Oxford-Portland: Hart, p. 350 ss, 2013.
- NELKEN, D. Using the concept of legal culture. *Australian Journal of Legal Philosophy*, 29, 1, 2004.
- NEVES, M. *Transconstitutionalism*. Oxford and Portland: Hart, 2013.
- NONET, P.; SELZNICK, P. *Law and society in transition*. New York: Harper & Row, 1978.
- OGBURN, W. F. *Social change: With respect to cultural and original nature*. Oxford: Delta Books, 1966.
- PIRANDELLO, L. *Uno nessuno centomila*. Milano: Mondadori, 1976.
- PITTRONE, M. C. *Sondaggi e interviste. Lo studio dell'opinione pubblica nella ricerca sociale*. Milano: FrancoAngeli, 2009.
- PODGORECKI, A.; KAUPEN, W.; VAN HOUTTE, J.; VINKE, P.; KUTCHINSKI, B. *Knowledge and opinion about law*. London: Routledge, 1973.
- POSPISIL, L. J. *Anthropology of law: A comparative theory*. New York-London: Harper and Row, 1971.
- ROULAND, N. *Anthropologie juridique*. Paris: PUF, 1988.
- SACCO, R. *Antropologia giuridica*. Bologna: Il Mulino, 1988.
- SCHWARTZ G.; GUERRA T. *A força normativa da Constituição na teoria dos sistemas sociais autopoieticos aplicada ao direito (TSAD)*. In: FEBBRAJO, A.; LIMA, F. R. S.; PUGLIESI, M. *Sociologia do Direito. Teoria e Praxis*. Curitiba: Juruá, pp. 33 ss, 2018.

SOUSA SANTOS, B. *A difícil democracia. Reinventar as esquerdas*. São Paulo: Boitempo, 2016.

STAMFORD, da S. A. *10 Lições sobre Luhmann*. São Paulo: Editora Vozes, 2016.

SUNSTEIN, C. R. *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna: Il Mulino, 2010.

TEUBNER, G. Substantive and reflexive elements in modern law. *Law and Society Review*, v. 17, p. 239-285, 1983.

TEUBNER, G. *Constitutional fragments: societal constitutionalism and globalization*. Oxford: OUP, 2012.

TREVES, R. *Sociologia del diritto. Origine, ricerche e problemi*. Torino: Einaudi, 1987.

WEBER, M. *On law in economy and society*, ed. by M. Rheinstein. New York: Simon & Schuster, 1967.

ZEHR, H. *The little book of Restorative Justice*. Intercourse. PA: Good Books, 2002.